



**Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 8

VERBALE NR. 38 DEL 23/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI – MODIFICHE 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria e in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Zuffi Francesco.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale - Manuela Galletti .

Il Presidente Del Consiglio invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti e constata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Zuffi Francesco	Presente
2	Formentini Roberto	Presente
3	Venturelli Stefano	Assente
4	Fabbri Maria Cristina	Presente
5	Mereu Tamara	Assente
6	Melli Lorenzo	Assente
7	Cappelli Lara	Presente
8	Romagnoli Davide	Presente
9	Bergonzini Silvia	Presente
10	Piccinini Sabina	Assente
11	Soli Ivano	Presente
12	Rosi Luciano	Presente
13	Zanoli Mirco	Presente

PRESENTI N.: 9

ASSENTI N.:4

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: PANCALDI FABRIZIO

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ZUFFI FRANCESCO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MANUELA GALLETTI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'articolo 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019 dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI, all'art. 1, commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;
- il comma 668 dell'art. 1 Legge n. 147/2013 prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il D.M. 20 aprile 2017 stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico, nonché sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 06/03/2018 è stata istituita, a partire dal 1 gennaio 2018, la Tariffa Corrispettivo Puntuale in luogo della TARI e approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013, il *“Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati”*, e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATA la necessità di effettuare alcune puntualizzazioni in relazione ad alcuni articoli del regolamento al fine di meglio chiarire la portata degli stessi, e di introdurre altresì procedure semplificate a favore dei contribuenti in merito alla fruizione delle agevolazioni spettanti, oltre che ad alcune modifiche minori;

DATO ATTO CHE la specifica delle modifiche che si intendono apportare al *“Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati”* sono contenute nel prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera **A**), quale parte integrante e sostanziale di essa;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Finanziario e dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Tecnico Manutentivo competenti in merito alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario competente in merito alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico reso con verbale n. 23 del 09/07/2020, conservato agli atti del settore Finanziario;

RICHIAMATI

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'articolo 1, comma 169 della l. 296/2006, il quale prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011, così come modificato dall'articolo 15-bis del D.L. 34/2019, ed in particolare:

- comma 15: *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*

- comma 15-ter: *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*

RILEVATO CHE:

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019, è stato disposto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2020;

- con successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. n. 50 del 28/02/2020, è stata disposta un'ulteriore proroga al 30 aprile 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- con Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17/03/2020, ... *in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze...*, è stata disposta un'ulteriore proroga al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- con la conversione del D.L. 18/2020 in Legge n. 27 del 29 aprile 2020, pubblicata nella G.U. n. 110 del 29/04/2020, è stata disposta un'ulteriore proroga al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

DATO ATTO CHE la Tariffa Corrispettiva Puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal Gestore, non costituendo quindi un'entrata per il Comune;

VISTO:

- il d.lgs. 446 del 15/12/1997;
- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO di provvedere in merito;

Il Sindaco-Presidente illustra all'assemblea il punto all'ordine del giorno;

Intervengono successivamente al dibattito:

- Rosi Luciano (Viva San Cesario);
- Il Sindaco-Presidente;
- Rosi Luciano (Viva San Cesario);
- Il Sindaco-Presidente per le conclusioni

DATO ATTO infine che il resoconto integrale della trattazione del presente argomento trovasi registrato in formato audio digitale conservato agli atti della Segreteria;

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 9	Voti a favore	n. 7
Consiglieri votanti	n. 8	Voti contrari	n. 1 (Rosi Luciano)
Consiglieri astenuti	n. 1 (Zanoli Mirco)		

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni ed integrazioni al *“Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati”*, contenute nel

prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale di essa.

2. Di confermare in ogni altra parte il *“Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati”*, così come approvato con atto consiliare n. 7 del 6/03/2018 e successive modificazioni.

3. Di riproporre il testo modificato del *“Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati”*, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B), quale parte integrante e sostanziale di essa.

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001, il 1° gennaio 2020.

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del Dl n. 201 del 2011, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	
ART. 3 - Comma 5 – lettera e) Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	ART. 3 - Comma 5 – lettera e) Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Testo vigente	Testo modificato
<p>Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nei precedenti commi:</p> <p>e) i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante ecc., ad esclusione dei rifiuti corrispondenti ai criteri individuati nel precedente comma 1 se provenienti dagli spazi destinati alla vendita di prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;</p>	<p>Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nei precedenti commi:</p> <p>e) i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante ecc non aperte al pubblico, ad esclusione dei rifiuti corrispondenti ai criteri individuati nel precedente comma 1 se provenienti dagli spazi destinati alla vendita di prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;</p>
	ART. 3/bis (nuovo) Soggetto attivo
	Testo nuovo
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal Gestore del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. 2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.

	<p>3. I servizi di gestione integrata dei rifiuti da fornire per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo, sono assunti a carico del Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.</p> <p>4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza</p>
ART. 5 - Comma 2 Superfici soggette a tariffa	ART. 5 - Comma 2 Superfici soggette a tariffa
Testo vigente	Testo nuovo che sostituisce il pre-vigente
<p>La superficie dell'unità immobiliare a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel Catasto fabbricati assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998.</p>	<p>Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento tra i dati catastali e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune previsto dal comma 647 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la superficie tariffabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'articolo 1 della Legge 147/2013.</p> <p>Successivamente all'attivazione delle suddette procedure di allineamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, la superficie tariffabile sarà pari all'80% di quella catastale.</p> <p>Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie tariffabile è quella calpestabile.</p> <p>La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.</p>

	<p>L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 7, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria catastale dell'immobile. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano in sede di prima applicazione le superfici già dichiarate o accertate.</p> <p>Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tariffabile è quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998 n. 138 oppure quella calpestabile su comunicazione dell'utente in risposta all'accertamento allegando la planimetria catastale dell'immobile.</p>
ART. 6 - Comma 1 – lettera c) Superfici non soggette a tariffa	ART. 6 - Comma 1 – lettera c) Superfici non soggette a tariffa
Testo vigente	Testo modificato
le utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e contemporaneamente prive di attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;	le utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e contemporaneamente prive di arredi , attrezzature e macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
ART. 6 - Comma 1 – lettera d) Superfici non soggette a tariffa	ART. 6 - Comma 1 – lettera d) Superfici non soggette a tariffa
Testo vigente	Testo modificato
gli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura (come a titolo esemplificativo e non esaustivo i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, le superfici adibite a barchesse, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante), con esclusione della parte abitativa della casa colonica e delle aree commerciali ed amministrative, quali, a titolo di esempio, gli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività (bed and breakfast, agriturismi e attività similari);	gli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura (come a titolo esemplificativo e non esaustivo i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, le superfici adibite a barchesse, i fienili, le stalle, le serre non aperte al pubblico per l'esposizione delle piante), con esclusione della parte abitativa della casa colonica e delle aree commerciali ed amministrative, quali, a titolo di esempio, gli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività (bed and

	breakfast, agriturismi e attività similari);
ART. 6 - Comma 1 – lettera j) Superfici non soggette a tariffa	ART. 6 - Comma 1 – lettera j) Superfici non soggette a tariffa
Testo vigente	Testo nuovo che sostituisce il pre-vigente
per gli impianti di distribuzione dei carburanti e di lavaggio: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree scoperte su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree scoperte visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;	<ul style="list-style-type: none"> - per i distributori di carburante e gli impianti di lavaggio automezzi: le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, - le aree su cui insistono gli impianti di lavaggio automezzi, - le aree scoperte visibilmente adibite all'accesso, all'uscita ed al parcheggio dei veicoli dall'area di servizio e dall'area di lavaggio, - mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per ogni colonnina di erogazione;
ART. 6 - Comma 1 – lettera l) Superfici non soggette a tariffa	ART. 6 - Comma 1 – lettera l) Superfici non soggette a tariffa
Testo vigente	Testo modificato
le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati, le aree destinate esclusivamente allo stoccaggio in cumuli di rinfuse di materiali inerti o in piccola pezzatura;	le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione e di carico e scarico , le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati, le aree destinate esclusivamente allo stoccaggio in cumuli di rinfuse di materiali inerti o in piccola pezzatura;
ART. 6 - Comma 1 – lettera m) Superfici non soggette a tariffa	ART. 6 - Comma 1 – lettera m) Superfici non soggette a tariffa
Testo vigente	Testo modificato
le superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive limitatamente ai campi da gioco ed alle attività religiose limitatamente ai luoghi di preghiera;	<p>le superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive limitatamente ai campi da gioco ed alle attività religiose limitatamente ai luoghi di preghiera;</p> <p>Restano invece soggette le superfici adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;</p>

	ART. 6 - Comma 1 – lettera m/bis (nuova) Superfici non soggette a tariffa
	Testo nuovo
	le superfici riservate alle attività religiose limitatamente ai luoghi di preghiera.
ART. 6 - Comma 1 – lettera p) Superfici non soggette a tariffa	ART. 6 - Comma 1 – lettera p) Superfici non soggette a tariffa
Testo vigente	Testo nuovo che sostituisce il pre-vigente
le superfici o parti di esse per le quali vi è l'obbligo di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti, come quelle ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità con la normativa vigente e che tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione, fatta salva la facoltà del Gestore di effettuare controlli sulla relativa documentazione;	parti di superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali alla cui gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applicano le percentuali di abbattimento indicate nella delibera di approvazione della Tariffa, che indica anche le categorie di utenze non domestiche che possono richiedere questa riduzione. La riduzione della superficie assoggettabile a tariffa si applica dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'utente, corredata da idonea documentazione comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia. L'utente è tenuto a comunicare la cessazione dei presupposti nel termine di cui all'art. 7;
ART. 9 - Comma 3 Attività di controllo, reclami e controversie	ART. 9 - Comma 3 Attività di controllo, reclami e controversie
Testo vigente	Testo abrogato
Il Gestore comunica all'utente l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati e procede alla fatturazione e alla riscossione delle somme dovute qualora siano trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione senza che l'utente abbia prodotto reclami.	abrogato

ART. 9 - Comma 4 Attività di controllo, reclami e controversie	ART. 9 - Comma 4 Attività di controllo, reclami e controversie
Testo vigente	Testo nuovo che sostituisce il pre-vigente
L'utente, qualora riscontri elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore, può esprimere reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione. Entro 30 giorni dal reclamo il Gestore riesamina la posizione, provvedendo a comunicare all'utente l'accoglimento della rettifica della stessa sulla base degli elementi forniti ovvero il rigetto del reclamo con conferma degli elementi contenuti nella comunicazione.	Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che si intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui riscontrasse elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore l'utente può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
	ART. 12 - Comma 5/bis (nuovo) Determinazione e articolazione della tariffa
	Testo nuovo
	Il Gestore si impegna a consegnare le dotazioni per il rifiuto indifferenziato di volume superiore a 40 litri entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente. In caso di ritardo le dotazioni si considerano consegnate dopo 30 giorni dalla richiesta se in favore dell'utente.
ART. 13 - Comma 1 Trasmissione delle banche dati	ART. 13 - Comma 1 Trasmissione delle banche
Testo vigente	Testo nuovo che sostituisce il pre-vigente
Il Comune mette a disposizione del Gestore le banche dati di cui è titolare, necessarie alla gestione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze, e i relativi aggiornamenti, con particolare riguardo alla banca dati del tributo rifiuti e dell'anagrafe.	Nelle more dell'operatività dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e al controllo dell'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, con periodicità modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

	<p>Il servizio dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) è tenuto a trasmettere, su espressa richiesta, al Gestore le informazioni relative all'avvio o alla variazione di imprese necessarie alla gestione e al controllo dell'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze, con modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.</p>
<p>ART. 15 - Comma 7 Corrispettivo per le differenti categorie di utenza</p>	<p>ART. 15 - Comma 7 Corrispettivo per le differenti categorie di utenza</p>
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 c. 8 (di seguito indicati come "utenza domestica secondaria") costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 1 (uno).</p> <p>Nel caso in cui l'utente sia residente nel medesimo Comune, in riferimento all'utenza domestica secondaria potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto.</p> <p>In tal caso, per l'utenza domestica secondaria la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la Parte fissa della Tariffa.</p> <p>Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.</p>	<p>Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 c. 8 (di seguito indicati come "utenza domestica secondaria") costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 1 (uno).</p> <p>Nel caso in cui l'utente sia residente nel medesimo Comune, in riferimento all'utenza domestica secondaria ubicata ad un indirizzo diverso da quello dell'abitazione, esso dovrà attivare un distinto contratto e potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. In tal caso, per l'utenza domestica secondaria Per tali immobili la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la parte fissa della Tariffa con la stessa classificazione attribuita all'abitazione; qualora l'utente ometta di denunciare il numero dei componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 7, il numero di occupanti sarà calcolato come da tabella di cui al precedente comma 6.</p> <p>Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.</p>

ART. 15 - Comma 15 Corrispettivo per le differenti categorie di utenza	ART. 15 - Comma 15 Corrispettivo per le differenti categorie di utenza
Testo vigente	Testo modificato
L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui al comma 14 viene di regola effettuata ai sensi dal D.P.R. 158/1999 sulla base della vigente classificazione ATECO delle attività economiche adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.	L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui al comma 14 viene di regola effettuata ai sensi del D.P.R. 158/1999 sulla base della vigente classificazione ATECO delle attività economiche adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie. fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
ART. 15 - Comma 19 Corrispettivo per le differenti categorie di utenza	ART. 15 - Comma 19 Corrispettivo per le differenti categorie di utenza
Testo vigente	Testo nuovo che sostituisce il pre-vigente
Gli intestatari di utenze non domestiche che svolgono un'attività su più unità immobiliari, ubicate al medesimo indirizzo o facenti parte dello stesso fabbricato, possono richiedere al Gestore di conferire i propri rifiuti con un'unica dotazione associata all'unità immobiliare individuata quale Utenza Non Domestica "principale", senza la consegna di ulteriori dotazioni per le unità immobiliari aggiuntive che saranno individuate come "Utenze Non Domestiche secondarie" e per le quali la Tariffa sarà calcolata applicando la sola Parte fissa.	Le utenze non domestiche che svolgono la propria attività su superfici distinte tra loro, ubicate al medesimo indirizzo o facenti parte dello stesso fabbricato, possono richiedere al Gestore di conferire i propri rifiuti con la dotazione associata al contratto individuato quale utenza non domestica "principale", senza ricevere ulteriori dotazioni in riferimento alle superfici relative alle utenze non domestiche "secondarie". In tal caso la tariffa per le utenze "secondarie", con invarianza della categoria tariffaria applicata, sarà calcolata applicando la sola parte fissa
ART. 18 - Comma 10 Riduzioni e agevolazioni per utenze domestiche	ART. 18 - Comma 10 Riduzioni e agevolazioni per utenze domestiche
Testo vigente	Testo modificato
<u>Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari</u> Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, altri casi specifici soggetti a valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati	<u>Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari</u> Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, altri casi specifici soggetti a valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati

nella quota variabile aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa che stabilisce altresì requisiti e modalità di accesso.

L'agevolazione per l'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino, sulla base degli aggiornamenti della banca dati-utenti dell'anagrafe comunale.

Nella trasmissione della banca dati al Gestore, il Comune specifica l'eventuale presenza di soggetti minori di 36 mesi.

L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita.

L'agevolazione per l'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta su istanza presentata dall'utente compilando il modulo predisposto dal Gestore, che conterrà l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici e dovrà essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi (certificato del medico di famiglia, certificato dell'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi). Il documento dovrà avere data non antecedente l'anno solare precedente alla richiesta stessa ad eccezione di quello che attesta una patologia cronica.

L'istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto e cessa automaticamente ogni anno al 31 dicembre.

Successivamente dovrà essere ripresentata entro il 31 marzo di ogni anno fino a quando permarrà il presupposto.

annualmente nella delibera di approvazione della tariffa che stabilisce altresì requisiti e modalità di accesso.

L'agevolazione per l'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino, sulla base degli aggiornamenti della banca dati-utenti dell'anagrafe comunale.

Nella trasmissione della banca dati al Gestore, il Comune specifica l'eventuale presenza di soggetti minori di 36 mesi.

L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita.

L'agevolazione per l'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta su **istanza richiesta** presentata dall'utente compilando il modulo predisposto dal Gestore, che conterrà l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici e dovrà essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi (certificato del medico di famiglia, certificato dell'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi). Il documento dovrà avere data non antecedente l'anno solare precedente alla richiesta stessa ad eccezione di quello che attesta una patologia cronica.

~~L'istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto e cessa automaticamente ogni anno al 31 dicembre. Successivamente dovrà essere ripresentata entro il 31 marzo di ogni anno fino a quando permarrà il presupposto.~~

La richiesta è da presentare entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto.

L'agevolazione cessa automaticamente in caso di "uscita" dal nucleo familiare del soggetto avente diritto, individuato con codice fiscale, a seguito di decesso, migrazione in altro Comune o a indirizzo differente del medesimo Comune.

Qualora, in corso d'anno, venga meno il presupposto legittimante l'agevolazione, l'interessato deve darne formale comunicazione al

<p>L'agevolazione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se l'istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza.</p>	<p>Gestore; il diritto all'agevolazione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto.</p> <p>L'agevolazione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se l'istanza la richiesta è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza della richiesta.</p>
<p>ART. 23 - Comma 1 Disposizioni transitorie e finali</p>	<p>ART. 23 - Comma 1 Disposizioni transitorie e finali</p>
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2019.</p>	<p>Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2020</p>